



**COMUNE DI SAVELLI**  
**(PROVINCIA DI CROTONE)**

\*\*\*\*\*

Via Roma - 88825 Savelli (KR) - Tel. 0984/996003 - Fax 0984/655455

E-mail: [comunesavelli@comune.savelli.kr.it](mailto:comunesavelli@comune.savelli.kr.it)

Pec: [protocollo.savelli@asmepec.it](mailto:protocollo.savelli@asmepec.it)

**ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**DELIBERAZIONE N. 6 del 13/03/2025**

**OGGETTO:** Approvazione modalità organizzative relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

L'anno duemilaventicinque, il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 16:00, nella Casa Comunale del Comune di Savelli, è presente l'Organo straordinario di liquidazione (OSL), nominato con DPR del 10.12.2024 nella persona della dott.ssa Teresa Maria Aloisio.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Rosa Laratta in qualità di segretario verbalizzante.

**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Savelli, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 giugno 2024, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 10/12/2024 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Savelli, "Per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente";
- che in data 02 gennaio 2025 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato all'Organo straordinario di liquidazione;
- che in data 07 gennaio 2025 l'Organo Straordinario della liquidazione si è formalmente insediato;
- che l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che seppur straordinario è un Organo del Comune, finalizzato all'interesse pubblico generale, non è organo dello Stato e di conseguenza non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e in caso di giudizio può decidere se avvalersi dei legali dell'Ente o procedere ad apposito incarico;
- che l'Organo straordinario della liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente;

- che è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che una delle principali criticità rilevate nello svolgimento dell'incarico è costituita dalla difficoltà di conciliare i tempi dell'OSL, già gravato da diversi impegni lavorativi, con quelli del Segretario Comunale che operando su tre comuni riesce a garantire la propria presenza in Comune due giorni lavorativi a settimana;
- che l'Ente non dispone di risorse umane con competenze tali da poter sostituire il Segretario Comunale;
- che, inoltre, l'ubicazione dell'Ente non consente un'immediata raggiungibilità del che l'adozione degli atti deliberativi spesso non avviene con la celerità che le situazioni richiedono;

**DATO ATTO CHE:**

- con riguardo alle riunioni degli organi a seguito della cessazione del periodo emergenziale con la circolare n. 33/22 prot. 10234 del 19/4/2022, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - ha reso noto è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, per verificare se, alla luce delle norme vigenti, gli enti locali, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, possano disciplinare le proprie riunioni in modalità mista o in videoconferenza, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art. 73 del D.L. n. 19/2020, assicurando sempre il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, previsti dall'ordinamento vigente.
- che l'Avvocatura Generale dello Stato, con il parere reso, ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.Lgs. n.267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni; *"D'altra parte, ha evidenziato la stessa Avvocatura Generale, "il d.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, prevede che: 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) . 2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida .. "*
- alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che *"gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art.73 del D.L. n.19/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale;*

*- che, a tal fine, si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore";*

RITENUTO, al fine di assicurare la continuità al proprio operato, estendere quanto riportato nel parere dell'Avvocatura Generale sulle modalità di riunione "a distanza" anche alle proprie sedute deliberative, stabilendo le relative modalità organizzative;

VISTE le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Savelli, in modalità "a distanza" allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

### **DELIBERA**

1) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare le modalità organizzative relative allo svolgimento delle sedute dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Savelli con modalità telematica, allegate al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Commissario Prefettizio e al Segretario Comunale;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993;

6) la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale;

7) di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata all'Organo Straordinario di liquidazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- al Commissario Prefettizio;

- al Segretario Comunale.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

F.to Dott.ssa Teresa Maria Aloisio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Rosa Laratta



**COMUNE DI SAVELLI**  
**(PROVINCIA DI CROTONE)**

\*\*\*\*\*

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE  
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI  
SAVELLI (KR)

## **Art. 1. Finalità e vigenza**

1. Il presente atto disciplina lo svolgimento delle riunioni in via telematica dell'Organo Straordinario di Liquidazione mediante lo strumento della audio-videoconferenza, al fine di consentire la partecipazione o l'intervento a esse, in forma simultanea e in tempo reale, a distanza dalla sede di abituale riunione, e degli altri soggetti che, a norma di legge ne abbiano titolo per esigenze funzionali connesse al corretto e regolare andamento dei relativi lavori.
2. Le riunioni in modalità telematica potranno essere svolte sia totalmente da remoto che in modalità mista (soggetti in presenza e soggetti a distanza da remoto).

## **Art. 2. Forme e modalità condivise di riunione**

1. Le riunioni in modalità di audio/video-conferenza dell'Organo Straordinario di liquidazione si svolgono nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
  - a) che i lavori siano improntati a trasparenza e alla tracciabilità di tutte le operazioni svolte mediante sistema di audio/video-conferenza;
  - b) che sia possibile identificare con certezza, anche ai fini della redazione del relativo verbale, tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, prendere nota di ogni modalità e fase dei lavori;
  - c) che sia possibile, per i tutti i partecipanti alle riunioni, intervenire in tempo leale nelle discussioni e in ogni altra fase dei lavori, con modalità idonee ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità tra i partecipanti stessi.

## **Art. 3 Utilizzo dell'account**

1. Ciascun soggetto, chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di audio-videoconferenza (piattaforma).

## **Art. 4 Disciplina delle sedute dell'Organo Straordinario di liquidazione**

1. La modalità di svolgimento in video conferenza delle sedute dell'Organo Straordinario di Liquidazione si svolgono secondo le disposizioni di seguito riportate.
2. La seduta può prevedere la presenza dell'Organo Straordinario di liquidazione, e del

Segretario Generale o eventuali sostituti presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza cosiddetta “modalità mista”, come può pure avvenire totalmente in videoconferenza. La seduta in videoconferenza può quindi svolgersi con il collegamento in videoconferenza da sedi diverse dal Comune in forma telematica di alcuni o di tutti i suoi partecipanti, compreso il Segretario Comunale o il suo sostituto. Anche se tutti i suoi partecipanti siano presenti in remoto, la seduta formalmente si intende comunque svolta presso la sede comunale.

3. La seduta dovrà comunque essere svolta in modalità sincrona, con la possibilità, di tutti i partecipanti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando: programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e dispositivi messi a disposizione dell'Amministrazione o anche nella disponibilità privata degli interessati (p.c., telefoni, cellulari, ecc.), che siano idonei a garantire l'identificazione visiva e in audio dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi (quindi dotati di webcam e microfono);

4. La regolarità della seduta in video conferenza, sia totalmente da remoto che in modalità mista, è verificata dal Segretario Comunale o suo sostituto che partecipa alla seduta e deve attestare la presenza dell'Organo Straordinario di liquidazione.

5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Segretario Comunale la possibilità di accertare sempre l'identità dell'OSL che interviene in audio e in video,

6. Le modalità di Convocazione della seduta rimangono quelle attualmente usate. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto ad accertarla dandone atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza.

### **Art. 5 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni organizzative entrano in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Dall'entrata in vigore delle presenti linee guida, cessano l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma non compatibile con le disposizioni in esse contenute.

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

### ATTESTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al prot. n. 1162 del 13.03.2025;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2025, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
Avv. Maria Rosa Laratta